PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DI ALCUNE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO NEL 1976

Art. 3-quinquies

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Versione in vigore dal 13 agosto 1977, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976
Estremi	Decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-di-scadenza-di-alcune-agevolazioni-a-favore-dei/art-3-quinquies

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it